

Elemér Pólay
Prof. del diritto romano
nell' Università di Szeged

**IL CARATTERE E LUOGO DELLE REGOLE DELLE
RELAZIONI INTERSTATALI NEL SISTEMA DEL DIRITTO
ROMANO**





1. Il problema se Roma avesse avuto il diritto internazionale — anzi, andando più avanti se avesse avuto il diritto pubblico internazionale e il diritto privato internazionale per sé stessa, occupava già alcune volte la letteratura. Alcuni dei romanisti prendono posizione negativa,¹ altri desiderano dimostrare l'essere del diritto internazionale,² poi altri di nuovo hanno l'opinione che Roma avesse avuto il diritto pubblico internazionale proprio e il diritto civile privato,³ dicendo però che queste idee non sono da interpetrare del tutto nel senso odierno.⁴

Le opinioni diverse dell'essere o non essere del diritto romano internazionale — non ostante gli accenni che fanno alcuni osservando, che la questione di sopra è da esaminare secondo le diverse epoche⁵ — hanno però il difetto comune che non danno abbastanza importanza al fatto, che nello sviluppo storico di Roma tenente schiavi ci sono due fasi l'una dall'altra del tutto differenti da osservare: l'epoca della schiavitù patriarcale e quella della schiavitù produttiva merci ed anche in quest'ultima si distingue un periodo che tende in su ed un altro che tende in giù. *Altre particolarità caratterizzano il primo ed altre il secondo periodo della schiavitù romana, e queste particolarità stabiliscono immediatamente o indirettamente il parere della classe regnante di Roma in ogni tempo, riguardante al contatto tra gli Stati, poi al diritto che sistema questa relazione.*

Le questioni fatte di sopra saranno esaminate da questi punti di vista.

2. Che una formazione sociale chiamata Stato in certi tempi, certe norme legali internazionali le possa dominare o no, dipende da ciò *se in un tempo dato possa fare parte da soggetto della cosiddetta relazione giuridica internazionale.*

Sotto relazione giuridica internazionale s'intende una relazione i *soggetti* della quale l'uno dall'altro sono indipendenti (una certa dipendenza effettiva per es l'appartenenza alla comunanza d'interessi di un altro Stato non ne fa cambiare) *l'oggetto* della quale è il contegno privato dagli Stati nel rapporto interstatale, il *contenuto* invece è uguale a questi diritti riguardanti

¹ Fusitano: Dei Feziali e del diritto feziale (Roma, 1884.) p. 11. — Fauchille: *Traité de droit internat. public.* (Paris, 1922.) vol. I., pp. 70—71.

² Mommsen: *Abriss des röm. Staatsrechts* (Leipzig, 1907.) p. 62.

³ Baviera: Il diritto internazionale dei Romani (Estratto dall'archivio Giur. F. Serafini, N. S. Vol. I. Modena. 1898.) pp. 433. e. s. — Ha la stessa opinione il Krüger nella sua recensione scritta all'opera di sopra. (*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* = SZ. 1898. v. 19. pp. 264—267.)

⁴ Mommsen, op. c. e Baviera op. c.

⁵ Baviera, op. c.

al contegno ed agli obblighi. La lesione del contenuto della relazione giuridica da parte dei soggetti può portare con sé da *sanzione* l'autosoccorso dalla parte lesa.

Tanto nell' esaminare del periodo patriarcale, quanto in quello della schiavitù producente merci sono dunque i seguenti problemi da chiarire:

Se lo Stato in contatto con Roma fosse stato indipendente da Roma o se dipendesse in parte da lei *questo fatto escludesse la libertà di condurre guerra o no*.⁶ E che Roma considerava appunto queste due circostanze come criteri dell'indipendenza ci dimostra il fatto, che i suoi alleati latini — nel tempo difficile politico della città — ne estorcevano per così dire la dichiarazione della libertà di condurre guerra (Liv. 8. 2. 13.), d'altra parte i contratti fatti con Roma tiravano con loro per conseguenza la cessazione della libertà di contratto dell'altro Stato a meno che avesse la potenza uguale a quella di Roma;

si deve inoltre chiarire se fossero stati a Roma o negli Stati in contatto con lei delle Istituzioni giuridiche (o in base al diritto di uso o in base a contratti) che sono del tutto uguali o in parte simili in tutti e due Stati;

se di fronte a quella parte che viola il contenuto della relazione giuridica la parte lesa avesse la riconoscenza giuridica dell'autosoccorso da lei adoperato,

finalmente in quanto i rapporti interstatali necessitavano nel diritto interno di Roma la fondazione di certe Istituzioni, in che sezione del sistema del diritto romano queste si collocassero.

I. Il diritto riguardante ai rapporti interstatali nell'epoca della schiavitù patriarcale.

1. L'origine di Roma — come è noto — è avvolta dalla nebbia dei racconti popolari. Gli inizi dello Stato indipendente si concordano col tempo dei tre re (cioè il dominio etrusco). Questo viene giustificato dalla Costituzione attribuita già di nuovo dalla letteratura al re Servio Tullio,⁷ la quale rispecchia con i suoi censi di bene la società di classe.

Nella letteratura è abbastanza generale l'opinione che Roma dagli inizi della sua origine di Stato era la »potenza principale« della Lazio. Questa concezione però è difficile ad accettarla. È impossibile in primo luogo perchè le fonti che trattano questo primo periodo di Roma, risultavano in gran parte nel tempo del Principato di Augusto (le opere di Livio, Dionisio, Diodoro) cccsi cercano di far rispecchiare l'idea dell' »Imperium Romanum« al passato⁸ ed i loro dati non si sono fondati sul calendario (Fasti) che descrive autenticamente gli avvenimenti, o non si fondano sugli appunti antichi editi da P. Muzio Scaevola (Annales maximi) ma li prendono di secondo o terza mano. Ma contro l'egemonia originale e permanente di Roma parlano già anche *i dati nei racconti popolari*.

⁶ Le stesso punto di vista venne già espresso anche da Mommsen. (Röm. Staatsrecht. Leipzig, 1887. v. III. pp. 666. e. 671.).

⁷ Maskin: Az ókori Róma története (Budapest, 1951.) p. 80.

⁸ Però anche il Livio (I. 9. 1.) riconosce, benchè Lui lo ricordasse riguardo al rapimento delle donne Sabine, che Roma dovesse rafforzarsi per poter giungere al livello di sviluppo delle città latine ed a quelle delle forze armate. (»Iam res Romana adeo erat valida ut cuilibet finitimarum civitatum bello par esset.«)

Secondo il Livio (1.52) ed il Dionisio (3.34.) la Lazio o una parte di questa stava sotto l'egemonia di Alba Longa e questa egemonia Roma l'acquistò soltanto più tardi. Anzi, alcuni dati dicono, che la parte principale nello stesso tempo fosse divisa tra queste due città. (Liv. 1. 24. 9.). Inoltre come Mommsen ci spiega⁹ — al »nomen Latinum« (alleanza della città) che stava sotto l'egemonia di Alba Longa, originariamente Roma non ci apparteneva. Si tratta soltanto del fatto, che sotto il dominio dei tre re etruschi attraverso Roma poteva farsi valere un certo influsso etrusco nella Lazio settentrionale.

Se si guarda invece i *dati storici* più autentici, anche questi ci mostrano l'uguaglianza con Roma. Così secondo il contratto di Aricia (alleanza di otto città settentrionali) la metà della preda di quella spetta a Roma, l'altra ne spetta l'alleato (Dion. 6.95 e Liv. 2. 41. 1.) poi dopo il contratto fatto col l'alleanza di città degli Ernici¹⁰ (a. cr. 486) la preda viene distribuita tra Roma, l'alleanza latina e quella degli Ernici (Plin. hist. n. 34. 5. 20. e Dion. 8.77). Di fronte a questo — e questa circostanza ci mostra piuttosto la parte più importante di Aricia — le solennità comuni sono da rinnovare annualmente secondo il contratto e sono da tenere nel boschetto di Diana ad Aricia (Cato orig. 2,21.). L'uguaglianza con Roma ci mostra anche il fatto, che secondo l'alleanza di Aricia ed il contratto tra Roma quando i Romani, quando il nomen Latinum fornirono il cosiddetto dittatore per l'alleanza, dal quale le forze militari erano diretti. (Festo. 241.).

Questa relazione coordinativa¹¹ poteva durare però soltanto fino alla caduta del pericolo etrusco. Roma dopo dieci anni di assedio occupò Veii — la città etrusca — (a. cr. 396.); gli abitanti della città o li uccisero o li tenevano nel giogo di schiavitù (Liv. 5. 1. e s.). Con ciò Roma ferì mortalmente gli Etruschi e nello stesso tempo si acquistò il primo posto tra le città giovani schiavitene, cioè tra gli alleati, perchè nel corso della sua storia aveva posseduto per prima volta una grande massa degli schiavi.

Questo rafforzamento di Roma durò però relativamente breve tempo. Negli anni verso l'ottanta del secolo IV. per conseguenza del distruggimento della Città dai Galli, quello s'indebolì. Ciò risultò anche la debolizione della sua parte nella Lazio. Così fu rotta anche l'amicizia quasi per due decenni con l'alleanza latina.¹² Soltanto il periodo di un nuovo attacco gallico dette la spinta alla fu alleanza latina a mandare delle squadre a Roma nel senso del vecchio contratto (questo non accadde secondo il Livio [8. 12.] già da molto tempo).

Dopo questo l'ordine schiavitene si rafforza sempre più a Roma, ciò suppone il perfezionamento del potere dello Stato di fronte agli Stati nella Società dei quali ci sono ancora i resti della comunità vetusta (per es. i Samnidi¹³), o dove si fa valere soltanto la forma rigida patriarcale della schiavitù. Questo muove Roma a cominciare una politica di conquista. L'occupazione della Campania (a. cr. 341.) ci mostra già questa via. La supremazia di Roma nella Lazio invece viene creata definitivamente soltanto dalla guerra latina. (a. cr. 340—348.). Il »casus belli« ci rispecchia già lo stato ragguardevole

⁹ Mommsen: Staatsr. III. 611.

¹⁰ Mommsen: Staatsr. III. p. 619. (»der Städtebund der Herniker«).

¹¹ Quest'uguaglianza viene constatato da Nap (Die Röm. Republik. Leiden. 1935. pp. 68—69.) e Rosenberg (Geschichte des Latinerbundes. 1919. p. 147 e. s.).

¹² Maskin op. c. p. 89.

¹³ Maskin op. c. p. 89.

di Roma. (I Romani s'indignavano per il fatto che i rappresentanti delle città latine invitati al Senato volevano che l'uno dei Consuli e la metà dei Senatori fossero latini¹⁴). Finita la guerra latina, l'alleanza latina si sfascia e Roma porta i membri dell'alleanza latina a stato dipendente.¹⁵

Il fatto che nei primi secoli del diventare Stato la schiavitù si presenta nella sua forma patriarcale, similmente alle città, che avevano la potenza simile allo Stato, colle quali Roma è in contatto, esclude la parte direttiva di Roma nella Lazio.¹⁶ Si vede la sua parte spiccante tra le altre città latine, quando nelle lotte fatte per la sicurezza — e per il suo stato centrale e per la possibilità di difenderlo facilmente — aveva più possibilità delle altre città di costruire sempre più il sistema di schiavitù e con questo prende la via in sostanza del sistema di schiavitù produttiva merci.

2. Quanto al problema se Roma potesse essere in quel l'epoca il soggetto di relazioni giuridiche internazionali, si deve esaminare con che Stati stesse in contatto giuridicamente organizzato.

a) Prima di tutto aveva il contatto cogli Stati l'indipendenza dei quali da Roma è indiscutibile. Tale era Cartagine, colla quale Roma in quest'epoca (dalla sua origine fino allo sfascimento dell' alleanza latina) fece due patti (a. cr. 509. e 348.) secondo il Polibio (3.22—25.);

b) è stata in contatto con certe alleanze di Stati, come per es. coll'alleanza ariciana ed ernica che si presentavano nel patto da unità della politica estera probabilmente sotto il dominio di una città;¹⁷

c) con i diversi membri delle alleanze di Stati, così per es, tru le otto città dell' alleanza ariciana (Tusculum, Aricia, Lanuvium, Laurentum e Ardea poi Cora, Tibur, Pometia) di queste aveva il contatto con Lanuvium,¹⁸ Laurentum¹⁹ e Ardea.²⁰

d) coi membri dell'alleanza latina nati probabilmente nell'epoca dei racconti popolari, che erano sotto l'egemonia di Roma, come per es. Lavinium e Gabii.²¹

¹⁴ Maskin op. c. pp. 98—99.

¹⁵ Alcune città si mescolavano con Roma, agli abitanti delle altre Roma estende la sua potenza giuridica di diritto dei beni e di famiglia ottengono il diritto di votazione nelle tribù, e saranno divisi nelle squadre secondarie. Lo stato di prima rimane soltanto nella relazione con le città Tibur e Praeneste. (Lübtew: Das röm. Volk. Frankfurt. a/M. 1955. p. 645. e. Faskin op. c. p. 99.)

¹⁶ Contro questo parla, che già nel sec. V. a. cr. a Roma appare la colonna metallica segnata (aes signatum), poi le monete coniate e le multe pagate finora in bestie, saranno pagate in denaro, questo però come spiega Kuczynski (Allg. Wirtschaftsgesch. Berlin. 1949. vol. I. pp. 86—87.) — non significa lo sviluppo considerevole dell'industria cittadina. L'economia finanziaria pervenne a Roma per lo più per i nessi coll'Italia meridionale a Roma, da una vita economica più sviluppata. — Kunkel: Röm. Rechtsgesch. (Köln. 1956.) p. 5.

¹⁷ Questo poteva essere dal primo Aricia o Tusculum.

¹⁸ Il contatto con Lanuvium viene indicato dalla concordanza di Roma, fatta con questa città, nella quale — secondo il Livio Lanuvium s'impegna di sostenere le spese delle cerimonie latine. (41. 16.).

¹⁹ »Cum Laurentibus renovari foedus iussum« (Liv. 8. 11. 15.).

²⁰ »Legati ab Ardea Romam venerunt... in foedere atque amicitia mansuros...« (Liv. 4. 7. 4.).

²¹ »Foedus inter Romam Laviniumque renovatum est« (Liv. 1. 14.). Il contratto colla città Gabii fu fatto nel tempo di Tarquinio Superbo (Dion. 4. 58.).

La libertà di far patti e di menar guerra è valida assolutamente per la categoria a/ perchè i due contratti di Roma con Cartagine assicurano per tutti i due Stati il commercio reciproco in base all'uguaglianza completa. E però più problematica la situazione degli altri Stati.

Le due alleanze di Stato già menzionate come unità di politica estera (e probabilmente anche colle altre città che riconoscevano la sua egemonia) sono uguali con Roma (la terza parte della preda). L'alleanza triplice non poteva toccare allora il diritto di Roma (quello delle sue città) e quello del contratto e del menar guerra dell'alleanza ariciana ed ernica, poichè questo non aveva niente da fare neanche coi diritti di questo genere di Roma (ciò dimostra la guerra menata da sola contro Veii). Il fatto che Livio accanto alle legioni romane parla delle squadre latine ed ernice come l'«*exercitus socialis*» sotto la guida dei consoli (3. 4. 10.), non fa cambiare la nostra opinione, perchè l'alleanza triplice era un'alleanza di natura difensiva e soltanto il Livio dell'epoca imperiale fa degradare le schiere in schiere sussidiarie. Al diritto di menare guerra indipendentemente, dà l'espressione altrimenti il Livio per l'alleanza latina (probabilmente di Aricia) e per i membri di quella quando constata: «*in foedere Latino nihil esse, quo bellare cum quibus ipsi velint, prohibeantur*» (8. 2. 13.). Inoltre però i membri dell'alleanza latina potevano guerreggiare anche l'uno contro l'altro, ciò venne proibito soltanto per il tempo delle feste latine: «*cum Latiar... concipitur... nefas est proelium sumere*» (Macrobio sat. 1. 16. 16. — Dion. 4. 9.).²² Ogni segno ci mostra dunque che il contratto fatto coll'alleanza ariciana ed ernica non consumava il diritto degli Stati alleati contrattanti e quello dei suoi membri e dei tre Stati — il diritto di fare dei patti, di menare guerra indipendentemente. Ciò poteva esser limitato tutt'al più dagli interessi della triplice alleanza.²³

Mentre invece le due alleanze cioè i membri di questa e Roma avevano dei diritti limitati di far contatti e di menar guerra, riguardante alla categoria d/ (l'egemonia di Roma dei racconti popolari) ciò non è valevole. Livio nè indica in diversi luoghi. Così per es. del tempo di Servio Tullio dice che: «*Romae fanum Dianae populi Latini cum populo Romano fecerent; ea erat confessio, caput rerum Romam esse*» (1. 45.). Ma se Livio per conseguenza di ragioni conosciute non ci fornì dei dati fidi, ce ne sono a questo riguardante da Polibio che è degno di fede, il quale comunicando il testo del primo patto tra Roma e Cartagine (3. 22.) constata che Cartagine s'impegnò di non insultare le città latine fino che esse obbediscono ai Romani. Questo patto risultò nel sec. VI., cioè prima della data del patto coll'alleanza di Aricia e così le città latine menzionate nel patto, potevano essere soltanto quelle, le quali stavano già nel tempo dei racconti popolari sotto il dominio di Roma. I patti prima menzionati per es. tra Lavinium, Gabii e Roma significano tutt'al più che Roma riteneva necessario di tempo

²² Mommsen: Staatsr. III. p. 616.

²³ Il contratto romano fatto coll'alleanza ariciana, la scienza storica moderna appoggiandosi a Dionisio 6. 95. — Maskin op. c. p. 87. — Diakov—Nikolski (Az ókori világ története. Bpest, 1954. p. 403.) lo considera un contratto nato tra parti uguali, benchè sia un'esagerazione la constatazione di Maskin (op. c. p. 87.), secondo la quale «Roma entrò evidentemente nell'alleanza latina e non ne uscì». Contro questo parla la divisione della preda in due, poi il diritto fissato nel contratto di dividerla in tre.

in tempo — secondo la sua situazione politica — a rinnovare i patti che assicuravano per lei l'egemonia, non significano però in nessesun caso il diritto per quest'ultimi, di fare patti indipendenti.

3. Un'altra questione: se esistessero a Roma e negli Stati menzionati delle Istituzioni giuridiche corrispondenti in parte o del tutto l'una all'altra?

a) *Organi di alleanza* risultarono già nei tempi dei racconti popolari. Secondo il Livio (l. 45.) il contratto fatto tra Servio Tullio ed i rappresentanti delle città latine, che produceva un culto di Diana sull'Aventino, tra Roma e le città latine creò l'ordine antichissimo latino degli alleati, secondo il quale funzionavano una comizia alleata (Dion. 5. 50.), un funzionario superiore (dictator latinus)²⁴ e l'esercito. Roma aveva naturalmente la *parte principale* in questi organi. Questi organi soprastavano anche dopo i contratti fatti coll'alleanza ariciana ed ernica, ma qui si faceva valere la parità, perchè il funzionario superiore fu dato alternativamente da Roma e dall'alleanza di Aricia (Dion. 6. 95. e Festo 241.). Lo stesso carattere alleato avevano le Istituzioni del culto religioso più prima in contatto col culto di Diana sull'Aventino poi con quello di Aricia.

b) La romanistica che viveva finora nella concezione del fascino della »supremazia mondiale di Roma«²⁵ prestò poco attenzione al fatto, che gli organi di Roma che erano destinati a curare il contatto internazionale (la legazione, il disbrigo di fare contatti, l'esecuzione della dichiarazione di guerra ecc.) non erano esclusivamente organi romani, ma si potevano ritrovarli dai Latini, anzi da altri popoli dell'Italia. Così la *corporazione dei fetiales* (= il collegio pretense competente al contatto internazionale) era un'Istituzione giuridica di carattere internazionale. Secondo il Livio (8. 39, 14. a. cr. nel 432 i Samnidi mandarono dei *fetiales* come legati a Roma. Anche il capo del collegio il pater patratus era conosciuto dai Latini: »condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum« (Liv. 11. 32. ll.; pater patratus dell'Alba — Liv. 1. 24.). Anche le formule di trattamento degli Stati che erano in contatto, erano simili in riferimento a questi collegi.²⁶ La creazione di questi organi fu fatta in base al diritto consuetudinario internazionale. Ciò viene motivato nella relazione dei Latini dall'origine comune, dal culto, dalla lingua e storia, spesso dalla concezione del diritto, mentre da altri popoli italiani evidentemente dal contatto più frequente con Roma.

c) L'uso interstatale per lo stato dei legati è antichissimo. *L'immunità* dei legati si ritrova in ogni diritto antico.²⁷ Come originariamente tutto il contatto internazionale, così anche la persona di un legato sta sotto la *tutela* dei Dei, da ciò deriva l'immunità dei legati. Le fonti di più tardi

²⁴ Lübtow: op. c. p. 645.

²⁵ Gajzágó: A nemzetközi jog eredete. (Bpest, 1942.) 2. e. p. s.

²⁶ Schmidt: Zum internat. Rechtsverkehr der Römer. SZ. 1889. v. 9. p. 124.

²⁷ Krüger (op. c. p. 265) lo ritiene l'Istituzione vetustissima internazionale. Pernice (Parerga. SZ. v. 17. p. 172.) ritiene l'immunità dei legati tanto naturale, che secondo lui questo non è un'Istituzione del diritto internazionale. Ciò crediamo sia ingiusto. È contro questo anche il luogo menzionato da Livio secondo il quale per le offese toccate ai legati, si doveva regolare la relazione tra Roma e Lavinium. (l. 14.).

spiegano poi che i legati pretendevano inoltre all'alloggio ed al vitto, al danaro necessario ed al posto d'onore alle feste popolari.²⁸

d) Si possono considerare gli stessi *contratti*, come Istituzioni del contatto internazionale, *le cui formalità rigidamente sacrali* si formavano alternativamente nella Lazio.

e) Un'altra Istituzione giuridica del contatto internazionale è la *neutralità* creata con contratti di amicizia, della quale parleremo ancora trattando l'amicizia. Un tale contratto si formò secondo il Mommsen²⁹ tra Porsenna, re di Clusio — città etrusca — e Roma, nei primi anni della repubblica. (Dion. 5. 35.).

f) I *fetiales* avevano il dovere dell'*estradizione* (Dion. 3. 31.). In quanto questa corporazione funzionava in quello Stato che aveva il contratto con Roma, così la procedura d'estradizione era uguale in tutt' e due Stati.

g) Un'Istituzione vecchissima del contatto internazionale è anche il *diritto dell'ospizio* (*hospitium*). Questo si fonda probabilmente sul contratto. Livio ricorda parlando del rapimento delle donne Sabine che i Romani ed i Sabini si godevano il diritto dell'ospizio alternativamente, e che l'azione violenta da parte dei Romani era la lesione del diritto dell'ospizio (l. 9. 9.). È interessante a questo proposito il luogo di fonte che deriva da Festo (De verb. s. 127.) il quale nell'enumerazione dei municipi parla di una categoria degli stessi di quel tempo, i cui cittadini non diventavano cittadini romani, se invece abitavano a Roma (o ci si trattenevano?) spettavano a loro gli stessi diritti e doveri, cioè gravavano a loro come ai cittadini di Roma, eccetto il godimento del *ius suffragii* e *ius honorum*. Egli enumera tra queste città *Cumae* ed *Acerrae* della Campania, poi *Fundi*, *Forminae*, *Lavinium*, *Tusculum* della Lazio. Questa parte del testo ci dimostra, che qui si tratta degli Stati che facevano contratto di amicizia con Roma, i cittadini dei quali si godevano l'ospizio (ed i sopradetti stati giuridici) a Roma, che però suppone una reciprocità. In base a questo allora possiamo supporre, che queste città — quanto alla loro potenza erano simili allo Stato — in un tempo storico fossero indipendenti da Roma. Ciò dimostra la circostanza che nell'enumerazione di Festo hanno parte due Stati — membri dell'alleanza di Aricia — *Tusculum* e *Lanuvium* della Lazio, delle quali avendo già parlato prima, dimostravamo che queste non solo attraverso il contratto, ma una per una avevano il diritto proprio, di poter fare dei contratti e di menar guerra indipendentemente da Roma (ciò venne limitato tutt'al più dagli interessi dell'alleanza triplice già menzionata).

h) Finalmente il contratto interstate creò per i commercianti romani e per quelli a Cartagine nel sec. VI. da tutti i due popoli un'Istituzione giuridica, assicurata dallo Stato e che somigliava al diritto dell'ospizio. Secondo questa — come Polibio spiega, — (3. 22.) il commerciante romano nel quartiere per lui aperto può comunicare liberamente coll'intervento e controllo di un impiegato cartaginese, può fare i suoi negozi, nelle sue

²⁸ Mommsen: Staatsr. III. p. 597.

²⁹ Mommsen: Staatsr. III. p. 592.

discussioni giuridiche le autorità di là decidono. La stessa cosa è valevole per i commercianti di Cartagine.³⁰

4. Nel caso della lesione³¹ dei rapporti tra Roma e gli altri Stati, servi da sanzione l'*autosoccorso*, che significò praticamente la guerra. Il fatto della guerra a questi tempi era diversamente considerato dal punto di vista ideologico e giuridico che ai tempi di più tardi. *I contratti più antichi erano confermati da parte di tutt'e due Stati contrattanti dal giuramento*, o per i fetiales o per i magistrati competenti più tardi (Liv. 1. 24. 9. — 38. 39. 1. — Dion. 6. 21. — Polib. 21. 46. 1.). La lesione del contratto significava uno spergiuro (l'invasione a Roma, il fare prigionieri dei cittadini, la rapina degli oggetti di bene) secondo la quale lo spergiuro fu scomunicato e similmente al contegno lesivo riguardante al diritto sacrale fu concesso al giudizio dei Dei. Quanto alla lesione del contratto, gli organi romani, competenti d'autorità suprema, i fetiales rispondevano che il diritto sacrale fosse stata lesa o no. (Cic. de leg. 2. 9. 21.). Poi inoltre alle formalità sacrali prescritte seguì la richiesta di soddisfazione (*rem repetere* di fronte allo Stato lesivo, nella quale il pater patratus confermava con giuramento di fare la causa giusta (Liv. 1. 32. 6. 7.). Se la soddisfazione (la consegna delle cose rubate, delle persone fatte prigionieri, dei rei) non fu fatta, chiamava i Dei per far' testimonianza (Liv. 1. 32. 10.). La via per il giudizio dei Dei fu aperta da questo procedimento. Al giudizio divino dava corso libero in base alla decisione del senato (Liv. 1. 32. 10. 12). la dichiarazione di guerra fatta tra formalità rigide per mezzo dei fetiales (Liv. 1. 32. 12. 13. — Gell. 16. 4. 1.). Il mezzo del giudizio è il Popolo Romano, che adesso già in accordo con i Dei può annientare il popolo scongiuro lesivo i Dei.³² Il »*iustum piumque bellum*« del Popolo Romano (Cic. de rep. 2. 17. 31.) non è altro, che »*purum piumque duellum*« (Liv. 1. 32. 12), è un duello simile al giudizio divino, nel quale i Dei proteggono Roma.³³ Evidentemente tutto ciò era valevole anche nei diritti sacrali di tutti quegli Stati, i quali riconoscevano il collegio dei fetiales come Istituzione giuridica, e che stavano sotto il regno degli stessi Dei che Roma.

5. Esaminando se esistesse in quest'epoca un certo diritto internazionale, è giusto di partire dalle circostanze delle *città greche (dei poleis)*. È un punto di vista accettato nella letteratura che in relazione dei poleis ogni sospetto escluso si può parlare di diritto internazionale:

perchè qui partecipavano al contatto internazionale i poleis pienamente indipendenti l'uno dall'altro o più o meno indipendenti (per es alla guerra

³⁰ Mommsen: Staatsr. III. p. 600.

³¹ Agli Stati che non erano in contatto contrattante con Roma la procedura dei fetiales non era valevole (Mommsen: Staatsr. III. p. 591.), allora nella guerra da menare contro questi l'*autosoccorso* non si presentò da giudizio divino.

³² È simile lo stato di quel privato che violò le regole del *ius sacrum*: »*neque fas est eum immolari, sed qui occidit, parricidii non damnatur*« (Festo. 318.).

³³ L'atteggiamento di Kaser (Das altröm. ius. Göttingen. 1949. p. 22.) nella più nuova letteratura è fermissimo riguardante al carattere di giudizio divino della guerra nel diritto vecchio romano. Di fronte al punto di vista del Baviera, secondo il quale fu un'idea fondamentale del diritto internazionale di fare attenzione a un certo diritto anche di fronte al nemico — è molto più giusto il punto di vista del Krüger (op. c. p. 265), il quale attribuisce ai punti di vista religiosi il carattere definitivo.

tra Atene e Sparta nel 445 ha messo fine una pace fatta per trent'anni, durante i quali lottavano l'una coll'altra per via diplomatica, che indica la pienissima indipendenza),

perchè il contatto internazionale aveva delle Istituzioni sviluppate:

perchè il contatto internazionale aveva delle Istituzioni sviluppate: così i diritti distinti dei legati (presbeis) e dei nunzi (kerykes),³⁴ l'Istituzione (Polydeukes 3. 5.) dell'ospizio (proxeneia) e a Sparta (Herodot. 6. 57.), e a Delphoi (Euripid. Andr. 1103.), l'uguaglianza di diritti tra i cittadini dei due Stati e quella con i cittadini di un terzo Stato dei due (isopoliteia),³⁵ l'arbitrato internazionale. Ci si sono sviluppati: l'idea della guerra giusta (Aristotele Pol. 1. 3. 8.) le dichiarazioni di guerra sotto certe condizioni, le regole di guerra,³⁶ il cambio dei prigionieri di guerra (Herodot. 5. 77.), la consegna dei cadaveri dei morti (Thukyd. 1. 63.), armistizio per lo scopo di seppellimento dei caduti (Herodot. 9. 79.). Oltre a tutto questo si formavano le formalità dei contratti.³⁷

Finalmente se i doveri risultati dalle relazioni internazionali riguardanti agli Stati, dallo Stato o da un individuo erano lesi, la sanzione era la guerra come forma generale del autosoccorso, il quale seguì al posto dell'Istituzione androlepsia ancora non conforme ai principi del diritto internazionale (se uccisero un cittadino di Atene all'estero, i suoi parenti potevano arrestare tre cittadini di quello Stato, e citarli in tribunale).³⁸

La letteratura moderna, come quella precedente considerano Roma un polis, che consta dalla città (urbs) e dall'ager³⁹, e questo vale più o meno per le città latine.⁴⁰ Come abbiamo già menzionato al di sopra, una parte di esse almeno fino al principio del sec. IV. non ha perduto il suo diritto di fare liberamente contratti, nè quello di menar guerra indipendentemente, Cartagine invece era uno Stato del tutto indipendente da Roma. Anche in questo ambiente erano conosciute le Istituzioni di carattere internazionale (organi, organizzazioni) neanche la guerra come mezzo dell'autosoccorso mancava. *Dunque a Roma e nei poleis da lei indipendenti a quest'epoca esisteva già il diritto internazionale, però più primitivo del diritto dei poleis greci che s'intende, perchè Roma ed i poleis già latini degni d'attenzione stavano a un grado più interiore dello sviluppo. Questa primitività si presenta nel fatto, che nella concezione di guerra viene accentuato il carattere del giudizio divino di quella, e si presenta inoltre nelle Istituzioni giuridiche internazionali che in rispetto al diritto dei Greci, avevano delle mancanze (per es. nel diritto dei legati, l'ospizio, il modo della guerra ecc. non sono elaborati).*

6. Un'altra domanda: *che la relazione regolata internazionale che Istituzioni abbia nel diritto interno di Roma?*

³⁴ Hajdu: Nemzetközi jog (Bpest. 1954.) p. 30.

³⁵ Sergeiev: Az ókori Görögország története (Bpest, 1951.) p. 191.

³⁶ Sergeiev: op. c. pp. 193. e. s.

³⁷ Sergeiev: op. c. p. 196.

³⁸ Demostene contro Aristocrate. 82.

³⁹ Mommsen: Staatsr. III. p. 609. e Abriss. pp. 56—57. — Diakov—Nikolski: op. c. p. 428. Lübtow op. c. p. 636., Kunkel op. c. p. 1.

⁴⁰ Heichelheim: Röm. Sozial- und Wirtschaftsgesch. Hist. Mundi. IV. Bern. 1956. p. 399.

Il chiarimento di questa domanda necessita prima di tutto l'esame della parte e dell'origine della recuperatio.

Il giurista Elio Gallo dalla fine della repubblica ci informa per via di Festo dell'idea della recuperatio (274). Secondo questo: »Reciperatio est... cum inter populum, et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatae inter se presequantur«. — Sotto recuperatio (reciperatio) s'intendene dunque quell'Istituzione giuridica, che stava in base al contratto fatto⁴¹ tra Roma ed altri popoli e re, cioè Stati peregrini, secondo la quale nel caso di un'offesa contro Roma (sia l'offesa contro Roma, sia contro i signori cittadini, o fatta quella dallo Stato contrattante con Roma, o dal cittadino di quello)⁴² la discussione fu decisa da certi giudici: i recuperatori (il fatto del danno e la misura di quello). In base alla loro decisione accadde poi — la richiesta già menzionata di soddisfazione (res repetere, clarigatio) per i fetiales, e per conseguenza dell'insuccesso seguì la guerra.

È problematico però che quest'Istituzione sia l'Istituzione del diritto romano interno, o quella del diritto internazionale?

Secondo la nostra opinione la parola »populus' indica il Popolo Romano (v. n. 41.), Questo fatto dà l'espressione alla parte più importante di Roma, nel contatto che fonda la recuperatio.⁴³ Anche la stesura di sopra dà la parte secondaria agli altri possibili membri. La procedura dei recuperatori sarà considerata come una procedura romana. Così il contratto fatto col re siriano Antioco, che fu relativamente indipendente, dice dei »socii populi Romani«: »controversias inter se iure ac iudicio disceptando« (Liv. 38. 38. 12.), dunque si fa la procedura secondo la forma di procedura romana divisa. Inoltre i recuperatori saranno nominati dai praetori, similmente al iudex. (Tab. Bantinae. 9—10.; Lex Ursonensis 95.; Plaut. Bachid. 2. 3. 36.). In altri luoghi del testo i recuperatori hanno parte insieme ai giurati: »sed ad iudicem, recuperatoresve itur« (Gai. 4. 141.). Non c'è inoltre nessun dato che quest'Istituzione (recuperatio) fosse creata anche dall'altra parte nel senso del contratto, neanche dell'intervento dello Stato contrattante forestiero nella procedura e nella decisione. Tutto questo dimostra che la recuperatio almeno nella seconda metà dell'epoca repubblicana (da quest'epoca derivano in gran parte le nostre fonti, o piuttosto indicano le fonti a quest'epoca),

⁴¹ Secondo il Sell (Die Recuperatio der Römer. 1837. p. 46. (il »populus« significa repubblica, i »reges nationesque« significa regni, le »civitates peregrinae« significa »Stati forestieri« Schmidt insieme a parecchi romanisti vecchi (Huschke, Collmann) sotto la parola »populus« intende il Popolo Romano, sotto le altre due parole invece intende regni e Stati liberi. Pare giusto nella letteratura ungherese l'opinione di B. Kiss (A recuperatorok. Kecskemét, 1936. p. 12.) secondo la quale la parola populus nell'uso di quell'epoca significa il Popolo Romano, altrimenti però non era fissato di che forma di Stato l'unità politica e giuridica contrattante fosse.

⁴² Wenger (Realenciklopedie. I. A. p. 411. Sotto la voce: »Reciperatio«) non ritiene possibile ciò tra due Stati. Kaser invece non vede (op. c. p. 20.) di poter addurre contro questo nessuna prova.

⁴³ Secondo il Kiss (op. c. p. 10.) la recuperazione è il contratto stesso. Secondo il luogo di fonte di Festo (274.) ciò indica piuttosto la procedura stessa (l'Istituzione) la »lex« segna il contratto, la »lex convenit« significa la realizzazione del contratto. La parola »lex« non significa necessariamente la legge come lo dice l'autore di sopra, ma la regola concreta, che fissa i diritti e debiti contenenti nel contratto (v. Mayer Maly: Locatio conductio. Wien. 1956. p. 107.)

in base al contratto fatto da Roma con un altro Stato è un'Istituzione sfrozata a quello Stato, il quale doveva accettare le decisioni di Roma durante il vigore del contratto, nel caso che a Roma avrebbe toccato qualche offesa da parte dell'altro Stato; *quest'Istituzione dunque era l'Istituzione del diritto interno.*

Com'era la situazione nel periodo da noi esaminato? Alla fine del periodo dei re — secondo il Dionisio (3. 415) — Roma scacciando le squadre irrompenti dei Volschi concluse pace con loro, e secondo il contratto, la grandezza del danno da risarcire deve essere stabilita dal re. Qui si vede di nuovo un procedimento sforzato da parte del membro che si trova nello stato più vantaggioso. Nello stesso tempo il primo (a. cr. 509.) ed il secondo patto commerciale (a. cr. 348), dove stavano due parti uguali l'una contro l'altra, non riconoscevano la recuperatio. Secondo il primo — come abbiamo già detto — i commercianti dei due Stati nell'altro Stato potevano fare dei negozi sotto la sorveglianza di un impiegato, ed erano sottomessi ai tribunali dell'altro Stato, secondo l'altro patto i due Stati nei quartieri segnati assicuravano gli stessi diritti per i commercianti dell'altro Stato, che per i propri cittadini (Polib. 3. 24.), cioè il Cartaginese a Roma e viceversa poteva volgersi al tribunale a rimediare i suoi danni e guai, come il cittadino romano e viceversa. Questi due contratti dunque creano le Istituzioni giuridiche identiche nei due Stati. (Istituzione giuridica internazionale). Secondo il Mommsen⁴⁴ il secondo contratto è da considerare come il primo contratto di recuperatio, ma prendendo in considerazione, che l'essenza della recuperatio è il constatare della soddisfazione inoltre la richiesta della soddisfazione in base al procedimento dei fetiales, nel testo di Polibio non si tratta di questo, (si tratta soltanto dell'assicurazione dei diritti dei propri cittadini, da parte dei cittadini di un altro Stato, in base alla reciprocità) qui non si può parlare dunque di recuperatio.

Qual è più antica Istituzione, da recuperatio o quella dei fetiales? Pensiamo che le due Istituzioni nell'epoca da noi esaminata potevano correre l'una accanto all'altra difficilmente a) da una parte perchè il contatto internazionale assumeva un carattere sacrale, b) inoltre la procedura della recuperatio era accelerata, le sue formalità erano più larghe come quelle della legis actio e ciò non è da concordare con le procedure abbastanza lente, avverrate in quel tempo alle rigide formalità. *La recuperatio dev'essere di origine ulteriore del collegio dei fetiales.*

La recuperatio poteva formarsi secondo la nostra opinione nelle fasi seguenti:

la costatazione dei danni che da parte dei diversi Stati (o dai suoi cittadini) colpivano Roma (o i suoi cittadini) in fondo al contratto era il diritto del re (Dion. 3. 415.), poi evidentemente era il diritto del praetor maximus che ereditò sua potenza, ulteriormente invece era il diritto dei due consoli. In fondo a questo esigevano i fetiales dall'altro Stato la soddisfazione, e l'insuccesso della procedura diventò la ragione del iustum bellum;

quando i contratti internazionali concedono il funzionamento per i commercianti degli Stati indipendenti da Roma (nell'epoca della schiavitù patriarcale il traffico economico importante viene disbrigato soltanto dai

⁴⁴ Mommsen: Staatsr. III. p. 601.

mercanti di professione) in fondo alla piena parità risultano delle Istituzioni giuridiche internazionali, che sono del tutto uguali da tutt'e due Stati (i due primi contratti di Cartagine). Tale era probabilmente la situazione nella relazione tra Roma ed anche tra i singoli Stati indipendenti latini;

quando il commercio romano si elarga nel periodo della schiavitù producente merci, ed anche i cittadini degli Stati peregrini si presentano a Roma, in base ai contratti fatti con questi Stati, Roma che ora si trova già in via delle conquiste, impone a questi la propria procedura che trasforma per questo scopo accordandola colla procedura della *legis actio*. La *recuperatio* si mostra poi adatta non soltanto a disbrigare le discussioni nate dall'attività commerciale dei cittadini stranieri, ma anche di constatare le violanze toccate a Roma ed a servire per base al procedimento delle *fetiales*. La funzione dei consoli (*praetor*) di constatare i danni, sarà affidata al magistrato in iure precedente, ed ai recuperatori in iudicio procedenti.⁴⁵

Dunque il regolamento giuridico interno del contatto internazionale nell'epoca da noi esaminata contiene in sé i seguenti territori: a) la procedura fatta dal rex, dal *praetor maximus*, che riguarda le violanze contro Roma o i suoi cittadini (non è ancora *recuperatio*!), b) il rapporto tra il collegio dei *fetiales* e tra gli organi principali dello Stato (senato, magistrati principali)⁴⁶ riguardante alla domanda della pace e guerra, c) l'Istituzione e le procedure in relazione degli Stati contrattanti dove il collegio e procedimento parallelo non sono conosciuti (per es. a Cartagine); d) a questo punto apparteneva la difesa dei confini e quella dei segni dei confini (Dion. 2. 47.).

Prendendo in considerazione che i territori giuridici di sopra (*ius fetiale*, la difesa dei segni dei confini) immediatamente o direttamente (la relazione tra i *fetiales* e gli organi principali del potere dello Stato) appartengono al diritto sacrale, *il diritto interno che regola il contatto internazionale è in questo tempo in generale un diritto sacrale*. Osservando però che a

⁴⁵ Pare a contraddire alla ristrettezza della *recuperatio* (cioè al fatto che nell'altro Stato contrattante non era un'Istituzione parallela) l'espressione di Livio, secondo la quale: »cum pares bello atque foedere in pacem atque amicitiam venirent: tunc enim repeti reddique per conventionem res et si quarum turbata bello possessio sit, eas aut ex formula iuris antiquae, aut ex partibus utriusque commodo componi« (34. 57. 7. 8.). Badando però al fatto che la rimediazione dell'offesa delle parti contrattanti si fa »ex formula iuris antiqui« ciò non è altro che l'indicazione al diritto vecchio dei Romani e non a quelle dell'altra parte contrattante con riguardo poi all'espressione del contratto di Antioco, che »controversias inter se iure ac iudicio disceptant« (38. 38. 12.), che indica di nuovo severamente il procedimento romano, non può provenire l'essenza di un'Istituzione parallela. Nel caso delle offese dei cittadini degli Stati contrattanti decide il tribunale romano, e se l'altra parte non accetta la decisione di questo tribunale, così secondo il Livio (38. 38. 12.) la questione può essere sbrigata colla guerra (»aut, si utriusque placebit, bello«). E un fatto conosciuto però, che genere di conseguenza poteva avere, se uno degli Stati contrattanti prese le armi contro la Roma conquistatrice.

⁴⁶ Il procedimento del rex, o del magistrato principale presidente nel senato prima della dichiarazione di guerra (Liv. 1. 32. 11.); la parte del *pater patratus*, tornato dalla legazione la domanda del rex, o del magistrato presidente al senato riguardo al menare guerra (Dion. 2. 72.); »bellum est consensus« del senato (Liv. 1. 32. 10.), poi a. cr. dall'anno 327, la decisione della *comitia* in contatto con ciò (Liv. 4. 30. 15. — 8. 22. 8.).

quest'epoca — come abbiamo già detto⁴⁷ — il sistema del diritto romano non si divide in rami, appunto questo è il carattere dei sistemi giuridici antichi, così questo territorio del diritto è soltanto una parte risolutamente non separabile del sistema unitario del diritto romano.

II. Il diritto che organizza la relazione tra gli Stati nell'epoca della schiavitù produttrice merci

I.

1. Nel periodo dallo sfascimento dell'alleanza latina (per conseguenza del quale tutta la Lazio diventerà l'appendice di Roma) fino alla fine della guerra punica (a. cr. 338—241.) si creano le presupposizioni per la trasformazione in sistema di schiavitù produttiva merci. Dopo la conquista di Veii (a. cr. 396) Roma diventerà il più forte Stato della Lazio, e se la sua parte principale per le irruzioni galliche ci perde per un tempo, alla metà del secolo IV. se la riacquista. Mette nel proprio servizio le forze militari della Lazio, ed una parte di quelle dell'Italia centrale, e comincia a fare delle conquiste. Per queste conquiste si acquista nuovi territori, nuovi pascoli, dove può moltiplicare in gran numero il grande numero del bestiame (la conquista della Samnium).⁴⁸ Il grande numero del bestiame ci vuole però molti schiavi. Ciò necessita nuove campagne ad acquistare degli schiavi, dalle quali gli schiavi conquistati saranno occupati a casa in parte, in parte invece saranno venduti (per es. dopo la terza guerra coi Samnidi).⁴⁹ Il servirsi della mano d'opera di schiavo adoperata sempre più nella produzione, tira con sé l'aumento dei prodotti e quello delle produzioni superflue. Il traffico romano di merci si rafforza sempre più, non soltanto in relazione delle città greche dell'Italia meridionale, ma anche sul mare (Cartagine).

In quest'epoca si sviluppa la politica potente di Roma. La metà è doppia; a) l'acquisto di schiavi e terreni, b) il commercio sicuro sempre più largo.

Nell'interesse di questi scopi apparentemente contraddittori, che stanno però in unità dialettale l'uno coll'altro. Roma soggioga Samnium e la seconda Campania. Ad assicurare la sua egemonia in Italia meridionale, e ad assicurarsi il più sicuro commercio delle città greche di quel territorio, mena guerra contro il re Pirro. A e dificare le relazioni commerciali mediterranei, entra in contatto coll'Egitto. (a. cr. 273). L'unità dei due scopi la caratterizza che la ragione più importante del render conto coi Samnidi era, che questi estendevano il loro influsso sulle città greche commercianti, della Campania e ciò ostacolava lo sviluppo del commercio romano di questo territorio. Colla tendenza di conquistare e far commercio, fece il terzo contratto con Cartagine, nel tempo delle guerre di Pirro (a. cr. 279). Questo contratto di soccorso reciproco fatto con Cartagine costringeva le parti, di poter concludere pace coi Greci soltanto con il consenso dell'altra

⁴⁷ La questione di divisione del sistema del diritto romano. (A római jogrendszer tagozódásának kérdése) Studio dell'autore. Acta Univ. Szeg. Pol., Jur., 1957. pp. 6 e. s.

⁴⁸ Kuczynski op. c. v. I. p. 87.

⁴⁹ Livio (10. 45.) dice, che i Samnidi fossero venduti in gran massa come schiavi.

parte (Polib. 3. 25.). Nella politica commerciale di Roma ha una parte importante a. cr. dopo il 367 l'aristocrazia plebeia di beni, la quale esige sempre più il rafforzamento e l'assicurazione del commercio estero fuori dei confini della Lazio.⁵⁰

2. Esaminando il diritto internazionale di Roma in quest'epoca, vediamo con che Stati abbia avuto Roma contatti limitati?

a) *Gli Stati che facevano con Roma foedus aequum.* Roma chiamava in generale il contratto interstatale »foedus« ma quanto al contenuto, questi potevano essere diversissimi. Il »contratto uguale« (= foedus arguum) assicurava alle parti teoricamente gli stessi diritti. Tra questo ed il »foedus iniquum« la differenza era, che mentre Roma guardava giuridicamente l'altra parte uguale con sé nel primo caso, nel secondo caso l'altro Stato doveva riconoscere la supremazia del Popolo Romano: »maiestatem populi romani comiter conservato« (D. 49. 15. 7. 1.), e con ciò come dice il Proculo (D. luogo cit.) è diventato cliente del patronato di Roma. Il primo aveva il carattere della alleanza difensiva, benchè le forze militari alleate fossero guidate da Roma, nell'ultimo caso invece le forze militari dello Stato alleato diventarono parte dell'esercito romano (squadre sussidiarie). Così i guerrieri delle città latine dopo lo sfascimento dell'alleanza latina erano sottomessi alla guida degli ufficiali romani.⁵¹

Nella pratica però anche il foedus aequum poteva coprire diversi contenuti. Così aa) i due primi contratti di Cartagine (foedus) giuridicamente e nella realtà regolano una relazione tra gli Stati indipendenti. bb) Ma più delle volte gli Stati che facevano il foedus aequum perdettero il diritto di fare dei contratti e di menar guerra indipendentemente da Roma, come per es. l'Elea greca dall'Italia, Posidonia, Heracles, le città etrusche Pisa e Populonia,⁵² e le città Tibur e Praeneste, che restavano nello stato di prima, anche dopo lo sfascimento dell'alleanza latina. cc) Qualche volta s'immischiava Roma negli affari interni degli Stati, che facevano il foedus aequum con lei. Così per es. dopo breve tempo della prima guerra punica faceva un contratto con Neapolis — come ce lo sviluppa Nap,⁵³ — il quale fissa il corso del cambio sforzato dei talenti napoletani riguardo alla valuta romana (Festo 492.).

b) Alla seconda categoria apparteneva il gruppo di quegli Stati, che facevano il foedus iniquum.⁵⁴

⁵⁰ Maskin op. c. p. 98.

⁵¹ La denominazione diversa delle foedere è di origine di più tardi. La concezione dell'aequitas nasce verso la metà della repubblica. Nella pratica non c'è grande differenza tra le due foedere (Kunkel op. c. p. 25.).

⁵² Diakov—Nikolski op. c. p. 429.

⁵³ Nap op. c. p. 52.

⁵⁴ Per es. Bruttium e Samnium (Diakov—Nikolski op. c. p. 429.).

⁵⁵ Il Mommsen parte dalla concezione dello stato nemico naturale degli Stati, così egli considera l'amicizia come un contratto di amicizia. Heuss (Die völkerrechtlichen Grundlagen der röm. Aussenpolitik. Leipzig. 1933. 53 e. pp. s.) di fronte a questo prende a fondo la relazione di amicizia esistente tra gli Stati, e secondo lui l'amicizia non significa una neutralità contrattuale come da il Mommsen (Staatsr. III. 591. e. pp. s.). Il Kaser (Typen der röm. Bedenrechte. SZ. 1942. v. 62. pp. 54—55.) dice, che accanto al foedus, l'amicizia non può essere un altro genere di contratto. Secondo il Lübtow (op. c. p. 642.) la domanda non è tanto semplice, però ritiene che l'opinione del Mommsen sia giusta, aggiungendovi, che l'amicizia completava il foedus. Secondo la nostra opinione che per Roma ogni forestiere è un »hostis«, pare piuttosto a corroborare l'opinione del Mommsen.

c) Un'altra categoria degli Stati è quella, che faceva con Roma un *contratto di amicizia* (*amicitia*).⁵⁵ L'idea dell'amicizia non è del tutto chiara. Se però accettiamo l'opinione di Mommsen⁵⁶ e la osserviamo come un tipo diverso dai contratti, così questo può significare soltanto un »contratto di neutralità« (le parti non aiutano i nemici dell'altro contrattante, non li lasciano passare al loro territorio ecc.). Il terzo contratto di Cartagine creò l'amicizia.

d) *Il contratto di armistizio* in sé non toccò l'indipendenza dei singoli Stati, perchè allora non era chiaro ancora quale parte avesse la forza più grande. Per il suo carattere transitorio non ha grande importanza.

e) La *deditio* (sottomissione) significa una situazione, quando il vinto Stato o prima di esser vinto senza nessuna condizione si arrende. In questo caso il vincitore ha il diritto di annientare l'altro Stato. Ma secondo il diritto sacrale, se lo Stato si arrende, »in fede di Roma« (in *fidem p. R.*), così il vincitore è costretto a risparmiare lo Stato e la libertà dei suoi cittadini.⁵⁷ Dopo la *deditio* dipendeva naturalmente da Roma, se annientasse lo Stato, e ne facesse una provincia, o il *foedus*.

Tra gli Stati sotto il punto aa) che facevano il foedus aequum, poi quelli che facevano il contratto di amicizia (c) e tra Roma poteva formarsi senza dubbio una relazione giuridica internazionale, perchè questi Stati conservavano la loro libertà di contratto e di menar guerra (questa fu limitata tutt'al più dalla »neutralità«). Il contratto di armistizio (d) in sé non tocca di nuovo la libertà. Le altre categorie sono invece problematiche.

La cessazione dell'indipendenza degli Stati sotto i punti (bb) e (cc) che facevano il *foedus aequum* ce la dimostra la perdita della libertà di contratto e di menar guerra. Contro questo parla il fatto che Roma inoltre a questo contratto che creò questa situazione giuridica, faceva o rinnovava anche piuttosto dei contratti. E questo indica qualche contatto giuridico internazionale. Ma se si osserva che Roma s'immischiò anche negli affari interni degli Stati contrattanti con lei, li costringeva a pagare delle imposte, i suoi cittadini li faceva per lo più partecipi di una parte di cittadinanza romana (*ius commercii*) le loro forze militari le ordinò per il proprio scopo, o sotto la propria guida, lasciando a loro la »libertà«, li sottomise alla sorveglianza di un luogotenente romano (*poleis greci*) non soffrì nessun contatto immediato tra loro, così non c'è dubbio, che questi »Stati« perdettero la loro indipendenza interamente dal punto di vista della politica estera, dal punto di vista della politica interna invece la perdettero in gran parte, ed il *foedus* fatto con Roma li rese »territori autonomi«. Altrimenti i »contratti interstatali« fatti con Roma non supponevano sempre la soggettività, giuridica dell'altro »Stato«. Così per es. riguardo all'exilio Roma faceva contratto con Smirna non ancora autonoma. (*Cic. pro Balb. 11. 28.*) Colla città latina Laurentum rinnova ancora anche all'inizio del principato il *foedus* vecchissimo (*Liv.*

⁵⁶ Mommsen: *Staatsr. III. pp. 591. e. s.*

⁵⁷ Heuss (*op. c. p. 60. e. pp. s.*) nega il carattere di contratto della *deditio*. Pensiamo però che bisogna sapere anche la volontà dello Stato, il quale si è sottomesso appoggiandosi alla fede del Popolo Romano. Ciò dimostra un contratto di Cesare, fatto con una città di Hispania (*bell. Hisp. 19. 5—6.*). Anche il Lübtow ci vede un contratto *op. c. p. 643.*) *58. Nap. op. c. p. 63.* — Così per es. a Praeneste, a Tibur (*Polib. 6. 14. 8.*)

8. 11. 15.). Era un contratto anche quello, quando Roma accettò la dichiarazione (deditio) dello Stato che si arrendeva senza nessuna condizione, che poi dato una certa »autonomia« a quello Stato nè facesse qualche foedus. Allora Roma fece dei contratti anchè coi propri territori autonomi, ma questi non erano contratti interstatali. Ciò deriva dalla costruzione particolare di Roma, che sta diventando Imperio. »Giuridicamente — come si dice il Kunkel (op. citata, p. 22) — quest'Imperio potente era una formazione fortemente sviluppata, tutto un sistema di alleanze e di relazioni dipendenti, nel centro del quale stava Roma, il polis.« Questo sistema politico (di contratti) complicato voleva servire la politica commerciale e di conquiste di Roma. Contro un grande avversario (per es. Cartagine) per la guerra Roma cercava degli alleati, che possono essere catenati con legami forti a Roma. La riconoscenza della loro »indipendenza« sembrava opportuno (non ci sono in potestate populi Romani) perchè con ciò si assicurò di più in data situazione storica la fedeltà delle classi dominanti di questi territori, come se le avesse soggiogate (trasformazione in provincia). Nello stesso tempo questi contratti servivano anche per la sua politica commerciale, perchè, questa forma più larga della sottomissione le assicurava un commercio più larga della sottomissione, le assicurava un commercio più vivace.

2. Ci da un problema colle cose sopradette se l'Istituzione dell'*exilium* fosse stata di carattere internazionale, o appartenesse al territorio del diritto interno. Allora se il cittadino romano che cambia domicilio si stabilisce in uno Stato che per il contratto fatto con Roma riconosce l'esistenza del *ius exilii* sul proprio territorio, così questo perde la sua cittadinanza romana, e si acquista la cittadinanza di quello Stato o almeno protezione di quello Stato. Nello stesso tempo il cittadino di un altro Stato trasferendosi a Roma diventa cliente (perdendo la sua vecchia cittadinanza), o conserva la cittadinanza⁵⁹ in base a questo però non si acquista la cittadinanza romana. In questi Stati il cittadino romano aveva il *ius exilii* anche nel caso, se quello avesse commesso un peccato capitale, il quale fu punito dalla legge con la morte o coll'esilio (*igni et aquae interdictio*) fino che la comitia centuriata non decise (Polib. 6. 14. 7.). Tale era la situazione con Roma delle città Tibur, Praenesto, Neapolis, e fuori dell'Italia delle città Massilia ed Atene, ecc.

Il *ius exilii* sarà assicurato dai contratti fatti con gli »Stati« che stavano in foedus aequum con Roma (questi perdettero del tutto la loro indipendenza di politica estera). Ciò in sè esclude il carattere di diritto internazionale dell'Istituzione. La nostra opinione sarà fortificata dal fatto, che il *ius exilii* è un' Istituzione giuridica sforzata alla parte contrattante, perchè stava nell'interesse dei Romani. Questo viene ancora sottolineato dal fatto, che il forestiero trasferitosi a Roma, ricevette il diritto ereditario legale dopo il suo patronato,⁶⁰ che sarà ancora accentuato dai contratti, ma non si tratta nell'altro »Stato« di diritto parallelo.

Il diritto romano internazionale altrimenti comincia a indebolirsi dal punto di vista delle Istituzioni. Gli organi di alleanza cessano collo sfasciamento dell'alleanza latina e la loro parte sarà consegnata agli organi prin-

⁵⁹ Ciò si vedeva negli Stati fuori dell'Italia, così per es. ad Atene (Cic. Tusc. 5. 37. 108.).

⁶⁰ Cic. de orat. 39. 187.

cipali dello Stato latino.⁶¹ Il collegio dei *fetiales* diventa un'Istituzione del diritto romano interno, perchè nelle città latine l'esistenza delle Istituzioni parallele diventa superflua. Probabilmente dopo lo sfascimento dell'alleanza latina entra in contatto questo collegio coll'Istituzione della *recuperatio* la quale si forma evidentemente in questo tempo nella sua forma conosciuta dalla scienza. (Nell'esecuzione della decisione dei recuperatori hanno parte i *fetiales* in quanto nel caso dell'insuccesso di soddisfazione loro preparano il *iustum bellum*, l'autosoccorso il mezzo dell'esecuzione.) *Il carattere sacrale del diritto romano interno si consuma sempre più, restano esclusivamente le forme. Cessa pian piano la contemplazione di giudizio divino della guerra. Queste Istituzioni saranno dopo la guerra latina già le Istituzioni del diritto civile nel diritto romano diviso in rami.* Questo viene indicato dal fatto in contatto coll'esilio che qui si tratta della questione della *civitas romana* e in contatto col *ius fetiale*, che questa è una parte del vecchissimo diritto romano, e colla *recuperatio* il fatto che la definizione di Elio Gallo: »*De verborum quae ad ius civile pertinent, significatio*« deriva dalla sua opera.

3. *Tra le Istituzioni del diritto internazionale rimangono a quest'epoca:*
 a) l'Istituzione di *inviare legati*,⁶² b) *le formule dei contratti internazionali di carattere sempre più mondiale*.⁶³ c) l'ospizio (corrisponde oggi al diritto del forestiero), che ora si allarga sempre più, come ospitalità di Roma con altri Stati, o quella dei cittadini romani coi cittadini di un altro Stato (*hospitium publicum-privatum*). Il privato trattava in generale in base al diritto di consuetudine come cliente il suo ospite (Gell. 5. 13.), il quale pretendeva all'alloggio (*locus*), e al vitto (*lautia*), ai regali (*munus*) e otteneva il diritto di partecipazione ai giuochi di festa,⁶⁴ in base alla piena reciprocità. d) Qui troviamo naturalmente la *neutralità* sorta per via dell'amicizia.

II.

1. L'epoca classica del sistema di schiavitù produttiva merci comincia col finire della prima guerra punica e dura fino al principio del principato. Le guerre fatte a scopo di acquistare schiavi, si elargano sempre più, e nello stesso tempo sono utili a Roma per occupare i punti geografici più importanti, ad assicurarsi l'egemonia mediterranea (Cartagine, la Hispania, la Grecia). Il commercio esterno di Roma era ancora passiva all'epoca della fioritura della schiavitù produttiva merci⁶⁵ perchè dal punto di vista di cereali e di schiavi (nonostante delle guerre di rapina) inoltre a riguardo di articoli di lusso, aveva bisogno d'importo, però l'incertezza della navigazione

⁶¹ Mommsen: Staatsr. III. pp. 616. 619.

⁶² Mommsen: Staatsr. III. 1148. e. pp. s.

⁶³ Originariamente si facevano i contratti con il giuramento, da parte di tutt'e due parti. Pian piano piuttardi in iscritto lo facevano senza le formalità del diritto civile, come l'essenza di validità (Liv. 1. 38. — Gai. 3. 94.). Livio parla già di una formula di contratto in iscritto (1. 24.). Festo. 113.): »*inlitterata pax est quae litteris comprehensa non est*«. Secondo il secondo contratto cartaginese (Polib. 3. 24.) ogni contratto di amicizia è da descrivere, perchè ciò è una condizione di validità.

⁶⁴ Kiss op. c. p. 20.

⁶⁵ Kuczynski op. c. I. v. 90. p.

marittima avrebbe fatto qualche disturbo nel provvedimento dell'Italia. Un altro scopo delle guerre di conquista era il commercio pacifico.

Lo specchiamento ideologico di queste relazioni nel contatto interstatale è da osservare sempre più: a) da una parte che *i signori di Roma considerano il loro Stato come successore dei diadochi*⁶⁶ (i posterì di Alessandro il Grande) e coi legati di Oriente fanno chiamare Roma »il signore del mondo«,⁶⁷ b) d'altra parte con ciò, che *importano nella diplomazia delle locuzioni dell'»uguaglianza« (aequitas),⁶⁸ della »giustizia« e »libertà« (Polib. 18. 46. 9.).* A questo tempo nasce anche la parola artificiale foedus aequum. Quest'ultimi motto si fanno valere in modo decisivo prima in relazione dei poleis greci deliberati da Roma dal dominio macedone. Così il ripetere del motto »libertas« in relazione dei poleis, servi a fare più vantaggioso lo stato dei mercanti romani, che andavano colle legioni in Grecia.⁶⁹ Dopo la caduta di Macedonia però i motto di prima venivano in prima linea, perchè lo scopo di Roma era già decisamente l'annessione dei regni indeboliti dell'Oriente, e quella di altri quartieri di Roma (così il capo del regno di Pergamone Attalos il terzo, prima di sottomettersi — evidentemente sotto l'influsso romano — lasciò suo paese testimonialmente a Roma; e dopo il dibattimento dell'alleanza di Achaia anche le città greche che »conservavano« la propria libertà, ricevettero la sorveglianza di un luogotenente macedone).⁷⁰

Con che Stati ebbe Roma a questo tempo relazioni?

a) *Sono Stati senza dubbio indipendenti.* Uno tra questi e Cartagine. Il contratto di pace dell'anno 240. dà l'espressione alla sconfitta di Cartagine — questo è vero — (3200 talenti di contribuzione di guerra e l'uscire dalla Sicilia. Polib. 1. 63. 3.), però secondo il contratto seguente i due Stati si cambiano i prigionieri di guerra (Polib. 1. 83. 8 e 10.), Cartagine ottiene dei cereali dall'Italia e dalla Sicilia (Zonaras 8. 17. 9. — Appian. Sic. 2.), ed il permesso di reclutare mercenari italiani per la guerra contro i propri mercenari ribelli (Appian. Sic. 2.). Roma acconsenti nel commercio dei suoi commercianti con Cartagine, e proibì loro il commercio coi mercenari ribelli cartaginesi (Polib. 1. 83. 10.). Il contratto »Ebro« dell'anno 225. (l'assicurazione dei confini di Spagna dei due Stati) rispecchia la parte uguale dei due membri: »foedus renovaverat... ut finis utriusque imperii esset amnis Hiberus« (Liv. 21. 2. 7.). Non toccò similmente l'indipendenza della parte trattante con Roma il contratto illirico dell'anno 228, nel quale la regina Teuta s'impegnò che le sue navi oltre a un certo confine non comunicano (Polib. 2. 12. 3.), poi il contratto di pace fatto col re macedone Filippo nel 197, benchè esprimesse la sconfitta di tutt'e due Stati. È uno Stato indipendente che sta in relazione con Roma anche Parthia, il cui confine l'Eufrate ancora nel contratto con Pompeo era riconosciuto da Roma.

b) *In una relazione ordinata stava Roma a quest'epoca per conseguenza di un contratto di amicizia con Numidia (Liv. 30. 15. 11.) e col popolo degli Suevoi (Caes. de b. Gall. p. 43.).* I segni d'onore (la corona d'oro, la sella

⁶⁶ Maskin op. c. p. 232.

⁶⁷ Diakov—Nikolski op. c. p. 453.

⁶⁸ L'»aequitas« si presenta per prima volta dal Plauto (a. cr. III. II. sec., Menechmi, 4. 2. 10.).

⁶⁹ Maskin op. c. p. 145.

⁷⁰ Maskin op. c. p. 150.

curulis, lo scettro di avorio) regalati ai due regnanti (a Massinissa e ad Ariovisto) a Roma, ci provano che le stesse prerogative reali li spettano, come se fossero magistrati di Roma, cioè il loro Stato è indipendente come Roma. La libertà di contratto e di menar guerra di questi, la limitava soltanto »il contratto di neutralità«. È un contratto simile a quello fatto col re di Siria, Antioco III., secondo il quale Roma non ostacolava al re l'occupazione dei territori di Siria dell'Egitto, amico di Roma, ma il re deve impegnarsi per questo di non aiutare il re macedone Filippo, nella campagna contro Roma (Liv. 38. 38. 12.).

c) *Gli altri Stati* che stavano con Roma in relazione *foedus aequum* perdono in sostanza la loro libertà di contratto e di guerra. Così secondo il contratto col re Hiero regnante di Siracusa (a. cr. 237.), quello dette di frumento a Roma in regalo (Eutrop. 3. 1.), accettò il corso dei prezzi fissati sforzatamente da Roma (Festo. 492.), anzi probabilmente accettò l'elargizione del commercio per i cittadini del suo Stato, che dal punto di vista dell'indipendenza degli Stati era un regalo molto dubbioso da parte di Roma.⁷¹ Non fa cambiare la situazione neanche il fatto, che Hiero faceva dei manoveri diplomatici indipendenti tra Roma e Cartagine. Questo accadde sotto la sorveglianza di Roma. La situazione era simile per es. anche nel caso di Massilia (10 sforzo dell'exilium). *Soggetti di relazioni internazionali potevano essere a quest'epoca soltanto gli Stati appartenenti alla categoria a)*—b) (considerando naturalmente gli Stati che facevano l'armistizio come per es. la Macedonia dopo il combattimento a Kynoskephala).⁷²

Quanto alle Istituzioni giuridiche internazionali, Roma s'indebolisce gradualmente, per conseguenza delle idee che si esprimevano a Roma (»il signore del Mondo«, »il successore dei diadochoi«). Dalle regole dei primi tempi si conservano in sostanza le regole formatesi nel diritto di consuetudine internazionale a) dell'*inviare legati*, ed inoltre b) troviamo l'esempio similmente al dritto internazionale dei poleis greci, per *il cambio dei prigionieri di guerra vicendevolmente* (Cartagine), c) si conserva l'Istituzione della *neutralità*.

3. Le Istituzioni di contatto internazionale nel diritto interno di Roma avranno sempre più un carattere romano. Il modo di ricevere legati, Roma lo stabilisce sempre più, senza prendendo in attenzione l'estero.⁷³ La giurisdizione dei recuperatori si è sviluppata già ora come un'Istituzione del tutto romana, la quale benché si serva delle regole giuridiche, corrispondenti a quelle dell'estero, le si adatta come la regole del diritto romano interno. Ciò indica la circostanza, che tutto il procedimento di recuperazioni si forma secondo la procedura delle *legis actiones* (in iure — in iudicio),⁷⁴ e ciò che la superbia della Roma conquistatrice esclude il non farsi valere delle regole romane (anche se riguardante alla loro origine non sono romane). A quest'opinione dominante dà l'espressione il Cicerone: »incredibile est quam

⁷¹ Così Roma s'impegna coi Cennomani, cogli Elvezi ecc. nei contratti fatti con loro, che non li investirà dei diritti romani. (Cic. pro Balbo. 14. 32.).

⁷² Maskin op. c. p. 141.

⁷³ Mommsen: Staatsr. III. 1148. e. p. s.

⁷⁴ Anzi il Wenger (Inst. des rôm. Civilprocessrechts. 1925. p. 140.) ritiene la struttura della procedura della recuperazione più vecchia della *legis actio*. Questa sua opinione parè è difficile da provare.

sit omne ius civile praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum« (De or. 1. 44. 197.). Nello stesso tempo questa superbia non lascia dominare le regole del diritto civile in relazione forestiera. Così non resta altro che la riuscita delle regole del ius honorarium nel procedimento della recuperatio, perchè oltre al diritto civile e honorarium »tertium ius non datur«. La parte dei fetiales è soltanto una formalità; il funzionamento dei legati sarà compiuto dagli impiegati civili.⁷⁵ Il diritto interno regola tra gli Stati il modo di far contratti, perchè in generale è Roma la parte che detta. Similmente organizzano le regole del diritto interno la sfera d'attività dei magistrati contrattanti, e in questa relazione con altri organi principali statali (senatus). Il ius exilii verso la fine del sec. III. muore pian piano nella pratica.⁷⁶

Il regolamento del diritto interno del contatto internazionale nell'età dello sviluppo del sistema del diritto giuridico si sviluppa — osservando le cose di sopra — nel modo seguente: *ricevimento dei legati, il funzionamento dei tribunali recuperatori, lo stato giuridico dei magistrati contrattanti, la sfera d'attività dei legati saranno sottoposti al diritto civile, mentre le regole funzionanti nella recuperatio prendono la loro origine dal ius honorarium!*

III.

1. Il crollo dell'ordine della schiavitù producente merci comincia col principato. Le relazioni di produzione per la minima produzione del lavoro degli schiavi, non assicurano già abbastanza ricerca allo sviluppo delle forze produttrici, almeno in Italia. Se esiste ancora a questo punto qualche sviluppo di qualità, si spiega soltanto col fatto, che la produzione di alcune provincie raggiunge al tempo del principato il livello dell'economia sviluppata in Italia.⁷⁷ Le guerre dell'Imperio servono già non esclusivamente all'acquisto di schiavi, e se qualche volta risultano degli accrescimenti territoriali, ciò tende soltanto all'assicurazione dei confini. Le guerre sono sempre di più di carattere difensivo. Il commercio estero potente del periodo produttivo merci della repubblica, in conseguenza dell'estensione enorme dell'Imperio diventa commercio interno (i grandi Stati esportanti dei segali per es: l'Egitto, saranno provincie). Tutto questo è conseguenza della società schiavitenente.

Due sono i motto caratteristici per la politica estera di Roma: »L'Imperium Romanum« e »Pax Romana«.⁷⁸ Al primo dà una nuova espressione,

⁷⁵ Mommsen: Staatsr. II. p. 675.

⁷⁶ Nap op. c. p. 63. e. pp. s.

⁷⁷ Kuczynski op. c. I. v. pp. 95—96.

⁷⁸ L'idea dell'»Imperium Romanum« riceve per prima volta una stesura determinata dal Cicerone: »noster hic populus... cuius imperio iam orbis terrae tenetur« (De re publ. 3. 15. 24.). Ciò viene espresso dai poeti come dall'Ovidio (Metamorph. 15, 829—831.), dal Virgilio (Aeneis. 5. 851—853.), nell'opera »Res gestae divi Augusti« (= RGA) nella prima frase: »orbem terrarum imperio populi romani subiecit«. — La formazione del motto Pax Romana (Augusta), è in contatto coll'erezione dell'Ara della Pace (RGA. cap. 12.). Sulle monete di Efese si vede su una parte il ritratto di Augusto, sul retro l'iscrizione PAX (Maskin: Augustus principatus. Bpest, 1953. p. 308.). Syme (The Roman Revolution. Oxford. 1939.) dice; che il motto nazionale della classe regnante del principato fosse la restituzione della »pax Augusta«, la »libertas«, e delle »mores maiorum«. La stessa parola pax proviene da Tacito (Ann. 1. 2.). In alcuni luoghi si vede insieme le due »pacato

che Roma è l'unico signore della Terra, nell'ultimo invece che nell'Imperio mondiale i popoli oppressi vivono nel silenzio della sottomissione. Il principato di Augusto stesura già senza nascondere l'opinione, che fuori di Roma non può esistere altro Stato indipendente (anche se esiste veramente) e non accentua già nel contatto internazionale neanche il motto: »uguaglianza«, »giustizia«, perchè di questo non ha bisogno nel commercio cogli altri Stati. Mentre nella fioritura della schiavitù producente merci Roma aprì le sue porte per il commercio mondiale, ora segue un processo di chiudersi, il quale processo è il corso naturale dello sfuggimento della base economica. Queste caratteristiche si rispecchiano nel suo ordine di contatto con gli altri Stati.

2. Un'altra questione, se Roma »il signore del mondo« avesse il contatto con gli Stati indipendenti?

a) *Uno Stato del tutto indipendente* a questo tempo è soltanto la *Parthia*. La concordanza fatta nel 23 a. cr. coi legati persiani, fatta per »l'istruzione« del senato da Augusto, rispecchia l'uguaglianza dei due Stati. Phraates, il principe ereditario persiano, lo lascia l'Imperatore di andare a casa, i Persiani invece s'impegnano a consegnare i prigionieri di guerra dei Romani. (Dio Cass. 55. 33—34.). Un nuovo accordo nacque tra i due Imperi nel 2. d. cr. Il contratto risolse i problemi in base al compromesso. Anche le esteriorità esprimevano l'indipendenza dei due Stati, in quanto le trattative le compivano al territorio neutro, tra Caio Cesare, il nipote di Augusto ed il re Phraatakes su un'isola dell'Eufrate (Vell. Pat. 2. 101. — Dio Cass. 55. 10.a). Di fronte a questo il contratto fatto nel tempo di Marco Aurelio (d. cr. 166) rispecchia già una certa superiorità militare delle parti, secondo questo contratto i Romani dovettero evacuare la Mesopotamia, benchè alla riva sinistra dell'Eufrate potessero mantenere delle loro fortezze.⁷⁹ Il Codex Just. (4. 63. 4. pr.) parla del contratto fatto coi Persiani.

b) Inoltre Roma ebbe il contatto anche coi *regni di carattere vasallo*. Tra questi ci sono due gruppi da distinguere.

aa) Avevano uno stato speciale l'*Armenia* ed il regno *Bosporo*. L'*Armenia* era uno »Stato cuscinetto« tra Roma e *Parthia*. Quando il partito persiano, quando il romano regnava, e la politica estera dello Stato si conformò agli avvenimenti. Giuridicamente lo stato dipendente non era fissato, ed aveva l'importanza nella pratica, che Augusto cercò di aiutare il suo candidato a ottenere il trono nell'*Armenia* e con ciò assicurare l'influsso romano.⁸⁰ Al trono del regno di *Bosporo* poteva Roma mettere soltanto un regnante, ma questo non poteva tenerci per lungo tempo. La relativa indipendenza ci mostra, che sua regina *Dynamis* non dà ad Augusto — secondo la testimonianza delle iscrizioni — il suo pieno titolo, come lo fanno gli altri regni dipendenti, si chiama soltanto »amico del Popolo Romano« (*philoromaïos*), fa coniare delle monete d'oro che non è permesso agli altri regni dipendenti.⁸¹ Qui si tratta probabilmente di una relazione dipendente effettiva con Roma.

orbe terrarum« (CIL. 6. 1527. I. 25), anzi l'antagonismo apparente riceve la sua espressione nel fatto, che sulla moneta che si faceva coniare in occasione della conquista di *Raetia* e *Noricum* si vede il ramoscello d'olivo (Maskin: Aug. p. 418.). — Imperium Romanum = Orbis terrarum = oikumene (Kunkel op. c. p. 22.).

⁷⁹ Diakov—Nikolski op. c. p. 649.

⁸⁰ Maskin: Aug. p. 426.

⁸¹ Maskin: Aug. pp. 429—433.

I contratti di amicizia dei regni con Roma non escludono »de iurie« una certa libertà di fare dei contratti e di menar guerra.

bb) Gli altri regni dipendenti invece non potevano essere a nessun patto soggetti delle relazioni internazionali (Iudea, Kilikia, Syria, Kommagenè), perchè i loro regnanti ottenevano di solito da Roma le loro convalidazioni, occupavano la posizione giuridica dei clienti dell'Imperatore (anzi, riceveranno il nomen dell'Imperatore), eventualmente ottenevano la civitas romana, al senso di valore dubbioso del quale abbiamo già parlato. Anche i re erano citati qualche volta in tribunale romano, condannati a morte, per es. il re Antioco II. re di Kommagene (a. cr. 29.), e Roma trasformò questi regni secondo il proprio piacere, o ne fece una parte provincia dopo la morte del regnante (per es. Iudea).⁸² E mentre a una delle monete dei regni indipendenti si vedeva la figura del proprio regnante, (per es Dynamis) sul retro della moneta c'era lo stemma della dinastia, sulla moneta degli altri paesi invece si vedeva l'Imperatore.⁸³ Naturalmente lo stato giuridico differente era valido soltanto per la vita del regnante, e dopo la sua morte le cose si cambiarono.

Le Istituzioni del diritto internazionale sono a quest'epoca la deputazione dei legati (immunità dei legati) l'insieme delle regole di consuetudine (legazioni di Parthia ed indiane da Augusto) e l'Istituzione della *neutralità* la quale si può difficilmente separare dalla dipendenza. L'ideologia del principato poi del dominato, che viene caratterizzato dal motto »Imperio Romano« distrugge le Istituzioni del diritto internazionale. Lo stesso risultato avrà Roma anche per la sua separazione commerciale estera. Il Mommsen dice molto bene: »Das jugendliche Rom ist der Staat des freien Verkehrs, die Absperrung gegen das Ausland die Signatur seines Greisenalters.«⁸⁴ E mostra il pieno isolamento, che mentre Roma più prima dall'interesse commerciale aperse le sue porte al culto dei Dei forestieri (per es. riguardante ai culti greci dell'Italia meridionale), Augusto disprezza già i Dei forestieri.

3. *Le cose sopradette tirano con loro naturalmente l'impoverimento del diritto relativo interno.* Fare delle trattative coi legati era prima volta il dovere del senato, ma questo manda già nel 23 a. cr. ad Augusto i legati persiani (Dio Cass. 53. 33.). Da ora in poi l'Imperatore farà i contratti internazionali, il numero dei quali diminuisce sempre più. *Il sistema dei foedus pian piano cessa*,⁸⁵ così cessano anche quelle Istituzioni la parte delle quali sarà assicurata dai foedus. Roma avrà il contatto sempre più forte coi tribù barbari, che vivono ancora in comunanza vetusta ma i concordi fatti con questi, non li riconosceva Roma da veri contratti internazionali, e non sono giuridicamente contratti veri, perchè questi contratti suppongono l'esistenza statale. — Ci sono rimaste soltanto abiadite forme del ius fetitale. Così per es. Ottaviano da fetialis gettò la lancia come dichiarazione di guerra a un territorio detto forestiero — contro Cleopatra (Dio Cass. 50. 4.). L'Istituzione della recuperatio è la tendenza di separazione dell'Imperio e per conseguenza del successo del procedimento processuale imperiale s'indebolisce sempre più. Nel ius civile e ius praetorium nelle due ramificazioni del sistema

⁸² Maskin: Aug. pp. 426—427.

⁸³ Maskin: Aug. p. 429.

⁸⁴ Mommsen: Staatsr. III. p. 601.

⁸⁵ Mommsen: Staatsr. I. p. 252.

giuridico romano la differenziazione avvenuta alla fine della repubblica fa risultare la divisione del sistema giuridico romano in due ramificazioni del tutto nuove, quella del *ius publicum*, e del *privatum*. Il *ius publicum* regola la sfera d'attività dell'Imperatore, del senato, degli altri magistrati o dei *fetiales*, il quale si riferisce ai »*sacris-sacerdotibusmagistratibus*« (D. 1. 1. 1. 2.). la *recuperatio* è l'Istituzione stessa del *ius publicum*, mentre le regole chiuse in quella sono l'Istituzione del *ius privatum*, perchè a questo tempo si svolgono discussioni tra privati, davanti al Foro.

*

1. Ora si mette avanti il problema *se Roma avesse il diritto internazionale* (nonostante che un'espressione riguardante a questo manca nel diritto romano).

Il vecchio diritto romano è abbastanza ricco relativamente in Istituzioni del diritto internazionale, però è senza dubbio che stia lontano dal livello del diritto internazionale dei *poleis* greci. Quest'epoca conosce nella verità due generi del diritto internazionale: a) uno più ricco in Istituzioni, di carattere »regionale« in relazione delle città e delle alleanze latine, fino all'inizio dell'egemonia vera di Roma nella Lazio, od b) un altro di carattere generale, il quale s'indirizza al commercio estero. In questo diritto internazionale è decisivo il carattere sacrale.

Quando si sviluppa la politica romana di conquista dal secolo IV. a. cr., nasce l'ideologia corrispondente a questa, il diritto internazionale comincia ad impoverirsi in Istituzioni. Le Istituzioni saranno più larghe, ed avranno per carattere provvisorio (particolarmente nel caso dei contratti fatti dai re). Un tratto caratteristico di quest'epoca nei contratti fatti coi territori autonomi dell'Imperio. Il carattere sacrale diventa sempre più una formalità.

All'inizio dell'epoca imperiale avrà la stesura definitiva l'ideologia »della supremazia esclusiva di Roma«, e la tendenza separativa dell'Imperio si rafforzerà sempre più, tanto più, perchè a questo tempo Roma ha un unico contendente: la Parthia. Le Istituzioni internazionali non erano permeate neanche finora dal »senso della giustizia« (Baviera), ma erano determinate dalla necessità,⁸⁶ questo però viene espresso apertamente in alcune relazioni di »neutralità«, e nei compromessi sforzati, di breve vita, fatti col grande Imperio orientale, colla Parthia. A quest'epoca il diritto internazionale s'impoverisce del tutto in Istituzioni e la sua parte sarà affidata dove è necessario quasi interamente al diritto interno.

2. Le Istituzioni riguardanti alle relazioni internazionali — come abbiamo visto — primo avranno posto nel diritto civile, dopo la ramificazione del sistema del diritto romano, poi dopo la differenziazione nuova di sistema nel *ius publicum*.

3. Alla domanda fatta dalla letteratura: *se Roma avesse avuto il diritto internazionale privato* — in base alla motivazione di sopra — possiamo dire di no.⁸⁷ Questo ramo del diritto non poteva esistere:

⁸⁶ Krüger op. c. p. 246.

⁸⁷ Queste opinioni vengono espressi dal Jörs (*Röm. Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*. Berlin, 1888. v. I. p. 141.) e dal Schönbauer (*Stud. zum Personalitätsprinzip im antiken Rechte*. SZ. 1929. v. 49. p. 327.).

perchè il territorio delle relazioni sociali, il quale sarebbe potuto sottomesso ai regolamenti del diritto internazionale privato (discussioni giuridiche tra cittadini dell'estero e tra cittadini interni, o soltanto tra i cittadini dell'interno) non si staccò mai dal territorio delle relazioni sociali ordinato col diritto denominato con una terminologia odierna diritto internazionale pubblico. Nella cornice delle Istituzioni della recuperatio e prima di questa in quella delle formazioni si facevano strettissime discussioni giuridiche interstatali, quelle degli Stati con dei cittadini interni ed esterni, poi quelle dei cittadini dell'estero tra loro. La decisione dei recuperatori fu preparata all'esecuzione primo dal collegio dei fetiales fondato dal diritto internazionale, poi mantenuto dal diritto interno. La sanzione decisiva era la guerra; inoltre

perchè le norme di collisione non potevano esistere a Roma, perchè la superbia di Roma escludeva già dai primi tempi l'esistenza di un altro diritto davanti al tribunale romano fuori quello romano, però un'Istituzione corrispondente alle recuperazioni non esisteva negli altri Stati.

Др. Элемер Полай
Профессор университета

ХАРАКТЕР И МЕСТО ПРАВА РЕГУЛИРУЮЩЕГО СВЯЗИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ И СИСТЕМЕ РИМСКОГО ПРАВА

(Резюме)

Качество правового субъекта Рима решается тем, что: 1. связь какого-либо государства с Римом исключает ли свободу государства в заключении договоров и в водонии войн, 2. имеются ли в Риме и в государствах, имеющих с ним связь, параллельные правовые институты межгосударственных связей, 3. и приобретает ли юридическое признание самопомощь, примененная потерпевшим государством?

1. В эпоху патриархального рабовладения вначале Рим одинаков с лацийскими городами (например) Альба Лонга). В правовых состоит: а) с независимыми государствами (Карфаген), б) с государственным союзом (артийский и гернический союз), в) с членами государственных союзов. Параллельные учреждения межгосударственных связей 1. союзные органы (комиции, диктатор латинус), 2. корпус фециалов (в Риме и у самнитов), 3. неприкосновенность послов, 4. нейтралитет, 5. выдача, 6. право гостеприимства. Самопомощью потерпевшего является война, которую римляне — так как они скрепляли межгосударственные договора клятвой — считали носящей характер божественной кары. Это международное право, конечно, является более примитивным, нежели международное право греческих полюсов. Иституты межгосударственных связей во внутреннем праве: а) рекуперация, б) фециалы и магистраты, правила связей сенатов, в) защита границ и пограничных знаков. Эти институты получили место в сакральном праве.

II. В начале товаропроизводственного рабовладения развертывается великодержавная политика Рима (приобретение рабов и земель и внешняя торговля). Рим находится в связи: а) с государствами, заключающими союзы на основании равноправия, аа) которые независимы, бб) которые зависимы, б) с государствами, заключаемыми союз на основании неравноправия, в) с государствами, заключающими договор о дружбе, г) о перемрии и д) сдающимися государствами. С государствами под аа), в) и г) Рим находился в международном правовом отношении, а остальные были автономными частями Рима. Учреждения международного права из числа вышеуказанных находятся в пунктах 3), 4) и 6). Характер божественной кары войны прекращается.

Международными лозунгами эпохи от первых пунических войн до приципатов: Рим — владыка мира, дающий народам «справедливость и свободу». В международном правовом отношении находится только с государствами, а заключающими союз

на основании равноправия и б) с государствами, заключающими договоры о дружбе. Учреждения международного права, указанные в пункте 3). 4) и обмен военнопленными. Внутреннее право, связанное с международными связями — часть *iuris civilis* (например должность послов) и *iuris honorarii* (рекуперационная практика). В эпоху упадка лозунгом были «Римская империя» и «Римский мир». В международных правовых отношениях Рим находился, главным образом, с одним государством, с Персией (отчасти, вероятно, с Босфорским королевством и Арменией). Международное право полностью обеднело в своих учреждениях (направление послов, нейтралитете). Во внутреннем праве государственное право принимает учреждения межгосударственных связей.